

ISTITUTO COMPRENSIVO N.6 "Silvio Zavatti"

Istituto ad Indirizzo Musicale: Clarinetto – Chitarra – Flauto – Pianoforte

Viale Spazzoli, 67 47121 Forlì - tel. 0543 63074

e-mail foic827002@istruzione.it – PEC foic827002@pec.istruzione.itSito web: <https://www.ic6forli.edu.it> C.F. 92089420407-Cod. Univoco Fatt. Elettronica: UFRV2D

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

DELIBERA N.19 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 20/11/2025

DELIBERA N.51 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 09/12/2025

1. PREMESSA	2
2. FINALITA'	2
2.a DESTINATARI	3
3. QUADRO NORMATIVO	3
4. DEFINIZIONI ESSENZIALI	5
5. SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA	7
5.a IL DIRIGENTE SCOLASTICO	7
5.b LA FUNZIONE STRUMENTALE BES/ DISABILITA'/ INCLUSIONE	7
5.c L'UFFICIO DI SEGRETERIA	8
5.d IL GLI	9
5.e IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE	9
5.f IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI	9
5.g DOCENTE CURRICOLARE	10
5.h DOCENTE DI SOSTEGNO	10
5.i COLLABORATORI SCOLASTICI	11
5.l EDUCATORE PROFESSIONALE	11
5.m ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE	11
5.n LA FAMIGLIA	12
6. LE FASI DELL'ACCOGLIENZA	13
6.a ISCRIZIONE	13
6.b CONDIVISIONE	13
6.c ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEL NUOVO ALUNNO	13
6.d PRESENTAZIONE DELL'ALUNNO CON BES AL TEAM DOCENTE O CONSIGLIO DI CLASSE	14
6.e GLO (solo per alunni certificati ai sensi della legge 104/92)	14
6.f PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI	14
6.g MONITORAGGIO DEI PEI E DEI PDP - VERIFICA E VALUTAZIONE	14
6.h RILEVAZIONE DELLE CRITICITA'	14
6.i INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI E DELL'ESAME DI STATO	15
7. DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92	15
8. ALUNNI CON DSA AI SENSI DELLA L.170/2010	17
8.a RILEVAZIONE DEI CASI SOSPETTI DI DSA	17
8.b DOCUMENTI ALUNNI CON DSA	17
8.c DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA	19
8.d MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE	19
8.e ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	19
9. ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	20
9.a RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO	20
9.b DOCUMENTI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	20
9.c MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE	21
9.d ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	21
10. ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO	21
10.a MODALITÀ DI ISCRIZIONE	22
10.b INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE CLASSI	22
10.c FASE EDUCATIVA E DIDATTICA	23
10.d VALUTAZIONE	24
10.e ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	25
11. ALUNNI PLUSDOTATI	26

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. PREMESSA

L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente e dalle Linee guida del MIUR in materia di Bisogni Educativi Speciali.

Il nostro Istituto da sempre è attento ad accogliere tutti gli alunni e creare per loro l'ambiente migliore in cui intraprendere il percorso educativo e scolastico, ponendo particolare attenzione a tutte quelle situazioni in cui gli alunni presentino dei BES, valorizzando i loro punti di forza attraverso la realizzazione di modalità di accoglienza, didattiche e formative personalizzate per ciascuno di essi. Per Accoglienza non si intende solo un momento iniziale in cui la scuola si attiva in conseguenza della presenza di un BES, ma si intende un atteggiamento inclusivo che si traduce in azioni e attenzioni costanti verso tutti gli alunni. L'inclusione degli alunni con BES può essere realizzata solo in una scuola che conosce, accompagna e responsabilizza tutti gli alunni a costruire il proprio autonomo progetto di vita.

2. FINALITA'

Il presente documento, denominato Protocollo di Accoglienza, è un documento che nasce da una più dettagliata esigenza di definire, adottare e informare personale scolastico e famiglie relativamente alle buone pratiche rivolte all'integrazione e all'inclusione di tutti gli alunni.

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza e coinvolgimento della famiglia);
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del "progetto di vita").

Questo documento:

- è inserito nel PTOF insieme al Piano Annuale per l'Inclusività (PAI);
- contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per creare la piena inclusione degli alunni con BES;
- definisce i ruoli ed i compiti di tutti coloro che si occupano di integrazione all'interno della scuola;
- traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento;
- è uno strumento di lavoro flessibile, pertanto, viene integrato ed aggiornato periodicamente, in relazione alle esperienze realizzate e alle specifiche esigenze dell'Istituto;
- è pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto, per essere visibile a tutto il personale scolastico e a tutti i genitori, non solo a quelli di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Il Protocollo di Accoglienza ha diverse finalità:

- progettare e attuare interventi volti a promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni;
- condividere pratiche inclusive tra tutto il personale della nostra scuola;
- predisporre e realizzare azioni facilitanti l'ingresso a scuola degli allievi con BES;
- garantire agli alunni con BES una partecipazione ottimale alle attività didattiche;
- potenziare il coinvolgimento, il livello di autostima e la motivazione personale degli alunni con BES;
- stabilire iter procedurali per l'individuazione dei BES;
- individuare compiti e ruoli delle figure che operano all'interno dell'Istituto;
- favorire il raccordo educativo-didattico tra i docenti dei tre diversi ordini di scuola al fine di individuare buone prassi per il percorso educativo dei singoli alunni con BES;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali.

2.a DESTINATARI

- Famiglie degli alunni;
- Personale scolastico

3. QUADRO NORMATIVO

L'evoluzione normativa italiana ha progressivamente spostato l'attenzione dall'integrazione all'inclusione, promuovendo una scuola capace di accogliere la diversità come valore e di garantire il successo formativo di tutti gli studenti, in un'ottica di equità, partecipazione e corresponsabilità.

Legge 517/1977

"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"

Abolisce le classi differenziali e introduce l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella fascia d'età 6-14 anni. Istituisce la figura dell'insegnante specializzato per il sostegno.

Legge quadro n. 104/1992

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Definisce i diritti delle persone con disabilità e stabilisce i principi fondamentali per la loro integrazione scolastica, sociale e lavorativa.

D.P.R. 24 febbraio 1994

"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"

Regola la collaborazione tra scuola e sanità per la diagnosi funzionale e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

D.P.R. n. 275/1999, art. 4

"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"

Le scuole riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno.

Adottano iniziative utili al successo formativo e regolano tempi e modalità dell'insegnamento in base ai ritmi di apprendimento degli studenti.

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999

"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero"

Regola l'accoglienza e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, garantendo pari opportunità di accesso e apprendimento.

Legge 53/2003

"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

Definisce i principi generali del sistema educativo e i livelli essenziali di prestazione per garantire pari opportunità formative.

C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010

“Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”

Fornisce linee guida operative per l'inclusione e il supporto linguistico degli studenti stranieri, promuovendo l'intercultura.

Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

Riconosce dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Assegna alla scuola il compito di attuare didattiche individualizzate e personalizzate e di prevedere strumenti compensativi e misure dispensative.

D.M. 12 luglio 2011

“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA”

Fornisce indicazioni operative per interventi didattici personalizzati e chiarisce i ruoli dei diversi attori scolastici.

Sottolinea l'importanza della prevenzione e dell'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

e C.M. n. 8 del 6 marzo 2013

“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”

Introduce il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), articolato in tre aree:

- Disabilità (L. 104/1992)
- DSA e disturbi evolutivi specifici (L. 170/2010)
- Svantaggi socio-culturali e linguistici

Promuove la presa in carico collegiale e istituisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), che elabora il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI).

Nota n. 1551 del 27 giugno 2013

“Piano Annuale Inclusività (PAI)”

Il PAI è uno strumento interno della scuola per rendere inclusiva la progettazione formativa.

È redatto dal GLI e approvato dal Collegio dei Docenti entro la fine dell'anno scolastico.

Nota n. 2563 del 22 novembre 2013

“Chiarimenti applicativi alla Direttiva del 27 dicembre 2012”

Fornisce precisazioni operative per la gestione dei BES e l'elaborazione del PAI.

Nota n. 4233 del 19 febbraio 2014

“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”

Ribadisce l'importanza dell'inclusione interculturale e dell'educazione alla cittadinanza globale.

Legge 13 luglio 2015, n. 107

“La Buona Scuola”

Mira a garantire il successo formativo di tutti gli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento.
Promuove una scuola aperta, inclusiva e innovativa, che contrasta le disuguaglianze e previene la dispersione scolastica.

Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, modificato dal D.Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019

“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”

Riforma complessiva dell’inclusione scolastica.
Introduce il PEI su base ICF, ridefinisce i ruoli di GLO e GIT, e promuove la corresponsabilità educativa di tutti i docenti.
Rafforza la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020

“Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida”

Attua il D.Lgs. 66/2017, introducendo modelli unificati di PEI per tutti gli ordini di scuola.
Stabilisce criteri per la progettazione educativa secondo la classificazione ICF dell’OMS.

Linea Guida ISS 2021

“Gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (aggiornamento e integrazioni)”

Fornisce aggiornamenti scientifici e metodologici per la diagnosi e la gestione dei DSA, in continuità con la L.170/2010 e il D.M. 5669/2011.

D.M. 153 del 1° agosto 2023

“Adozione del nuovo modello nazionale di PEI aggiornato”

Aggiorna i modelli e le procedure del PEI alla luce delle recenti sentenze TAR e Consiglio di Stato.
Rafforza la partecipazione delle famiglie e la personalizzazione dei percorsi educativi.

4. DEFINIZIONI ESSENZIALI

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 stabilisce che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”*

La nozione di **Bisogno Educativo Speciale (BES)** identifica una categoria generale che comprende diverse situazioni di difficoltà — permanenti o temporanee — che richiedono l’adozione di strategie didattiche individualizzate e personalizzate, finalizzate a garantire il successo formativo di ogni alunno.

In attuazione della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, della Legge 104/92, della Legge 170/2010, del D.Lgs. 66/2017 e successive modifiche (D.Lgs. 96/2019 e D.M. 182/2020), si individuano le seguenti categorie di alunni che necessitano di interventi personalizzati e/o individualizzati nell’ambito dell’inclusione scolastica:

Alunni con disabilità

Rientrano in questa categoria gli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale accertata ai sensi dell’art. 3, comma 1 o comma 3, della **Legge 104/92**.

Per tali alunni viene predisposto un **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, redatto e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti di riferimento, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 66/2017, dal D.Lgs. 96/2019 e dal D.M. 182/2020.

Il PEI definisce obiettivi educativi, didattici e relazionali, strategie metodologiche, strumenti compensativi e modalità di valutazione personalizzate.

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Appartengono a questa categoria gli alunni che, pur avendo capacità cognitive adeguate e in assenza di deficit neurologici o sensoriali, incontrano difficoltà significative in specifici ambiti dell'apprendimento riconducibili a:

- **Dislessia:** difficoltà nella correttezza e rapidità della lettura;
- **Disgrafia:** difficoltà nella realizzazione del segno grafico;
- **Disortografia:** difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- **Discalculia:** difficoltà negli automatismi del calcolo e nella gestione dei numeri.

Tali disturbi, certificati ai sensi della Legge 170/2010 e del D.M. 5669/2011, possono manifestarsi singolarmente o in comorbidità.

Per questi alunni il Consiglio di Classe elabora un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, nel quale vengono indicate le strategie educative e didattiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessarie a favorire l'autonomia e il successo formativo.

Alunni con disturbi evolutivi specifici

Comprendono:

- **Deficit del linguaggio;**
- **Deficit delle abilità non verbali;**
- **Deficit della coordinazione motoria;**
- **Disturbi dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD);**
- **Funzionamento intellettivo limite (FIL)**, considerato in alcuni casi come condizione di confine tra disabilità e disturbo specifico.

In conformità alla Legge 170/2010, al D.M. 5669/2011 e alla Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, per tali alunni viene predisposto un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** definito dal Consiglio di Classe sulla base della documentazione clinica e delle osservazioni didattiche.

Il PDP stabilisce gli interventi educativi mirati, le modalità di valutazione personalizzata e gli eventuali strumenti compensativi e dispensativi.

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

Per questi alunni non è prevista una certificazione sanitaria. Tuttavia, in presenza di documentazione oggettiva (ad esempio segnalazioni dei servizi sociali, relazioni psicopedagogiche, osservazioni sistematiche) e di effettive difficoltà nell'apprendimento o nella partecipazione al percorso curricolare, il Consiglio di Classe può deliberare la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**.

Il documento deve contenere interventi didattici personalizzati, misure di supporto e azioni di potenziamento volte a favorire l'inclusione e il successo formativo; va redatto entro il 30 novembre.

Riferimento ai Bisogni Educativi Speciali (BES)

Le categorie sopra descritte rientrano nella più ampia area dei **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, secondo quanto stabilito dalla **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012** e dalla **C.M. n. 8/2013**, che riconoscono il diritto di ciascun alunno a un percorso formativo personalizzato e inclusivo, in coerenza con i principi di equità e pari opportunità.

Tutti gli interventi di personalizzazione e individualizzazione mirano a garantire a ogni alunno il diritto all'apprendimento, alla partecipazione attiva e al successo formativo, nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge 104/92, dalla Legge 170/10, dalla Legge 107/15 e dalle Linee Guida per l'inclusione scolastica.

La scuola, quale comunità educante, promuove un approccio inclusivo fondato su:

- collaborazione tra docenti, famiglie e servizi territoriali;
- valorizzazione della diversità come risorsa;

- personalizzazione dei percorsi formativi;
- redazione annuale del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI), quale documento di programmazione e monitoraggio delle azioni inclusive dell'istituto.

5. SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA

5.a IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico:

- esercita funzioni di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
- è garante dell'inclusione scolastica e della qualità del servizio educativo;
- promuove la collaborazione tra docenti, famiglie, enti territoriali e servizi sanitari.

Assolve nello specifico le seguenti funzioni:

- forma le classi su proposta dei team docenti/collegio docenti;
- effettua l'assegnazione dei docenti curricolari e di sostegno alle classi;
- assegna compiti specifici al personale ATA;
- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti che operano nella scuola, famiglie e realtà territoriali;
- Istituisce il GLI d'Istituto (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) composto da: dirigente scolastico, funzione strumentale BES, docenti di sostegno di ciascun ordine di scuola, operatori dei servizi sanitari, un docente curricolare per ogni plesso, responsabile dei Servizi Sociali comunali, rappresentanti dei genitori;
- verifica che la documentazione acquisita sia condivisa dal Consiglio di Interclasse, intersezione o di Classe;
- garantisce che i PDP e i PEI siano condivisi con le famiglie;
- verifica, con la Funzione strumentale BES, i tempi di compilazione dei PDP e dei PEI e ne controlla l'attuazione;
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto al fine di favorire la produzione di buone pratiche;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con BES presenti a scuola;
- favorisce, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008);
- promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti sulle tematiche dell'Inclusione;
- promuove, con la Funzione strumentale BES, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;
- accerta, con il Referente d'Istituto per gli alunni con BES/DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP.
- si interfaccia con l'Ufficio Scolastico Provinciale per la richiesta dell'organico di diritto e di fatto.

5.b LA FUNZIONE STRUMENTALE BES/ DISABILITA'/ INCLUSIONE

Coordinamento e gestione operativa

- Partecipa e coordina il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI);
- Raccoglie e aggiorna le informazioni sugli alunni con BES presenti nell'Istituto, attraverso le Schede di rilevazione BES compilate dai docenti;
- Predispone e mantiene aggiornata la documentazione relativa ai casi (PEI, PDP, relazioni ecc.);
- Collabora con la segreteria per l'organizzazione e l'archiviazione della documentazione nel rispetto della privacy;
- coordina i docenti di sostegno, gli educatori e il personale coinvolto nei processi di inclusione;
- cura la stesura, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI);
- monitora l'applicazione del Protocollo di Accoglienza e assicura la continuità educativa-didattica nei passaggi di ordine scolastico;
- gestisce i fascicoli personali degli alunni con disabilità e i documenti prodotti dal personale di sostegno;

- coordina le azioni relative all'istruzione domiciliare e alla scuola in ospedale.

Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con gli organismi interni

- Collabora con il Dirigente Scolastico nelle attività di consulenza, informazione e coordinamento;
- si raccorda con i Consigli di classe e con i team docenti per l'attuazione di strategie inclusive;
- partecipa e verbalizza gli incontri dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO).

Rapporti con enti esterni e territorio

- Mantiene i contatti con ASL, Enti territoriali e servizi socio-sanitari;
- media i rapporti tra scuola, famiglia e territorio;
- collabora con la scuola secondaria di II grado per il passaggio degli studenti;
- favorisce la collaborazione con servizi territoriali e progetti specifici: Family Mentor, mediazione culturale, alfabetizzazione linguistica, laboratorio compiti pomeridiano (a tariffa agevolata), sportello psico-pedagogico, progetti su relazioni, rispetto e gestione del conflitto, progetti di prevenzione della dispersione scolastica.

Supporto ai docenti e alla didattica

- Fornisce consulenza su normativa, strumenti compensativi e misure dispensative;
- supporta i docenti nella stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e dei Piani Educativi Individualizzati (PEI);
- offre supporto ai docenti nella progettazione didattica e nella valutazione degli apprendimenti;
- promuove e coordina iniziative di formazione per docenti e genitori in tema di inclusione;
- diffonde e valorizza buone pratiche didattiche e strumenti digitali di supporto agli alunni con BES;
- promuove la formazione e l'aggiornamento dei docenti di sostegno in servizio.

Interventi a favore degli studenti e delle famiglie

- Analizza i bisogni formativi di alunni con disabilità, DSA e altri BES per pianificare gli interventi;
- supporta le famiglie nell'iter di aggiornamento della diagnosi e nei passaggi di ordine scolastico;
- favorisce l'accoglienza e l'inclusione di alunni stranieri e di studenti in situazione di disagio;
- diffonde informazioni su servizi sociali, centri di supporto psicologico e centri educativi pomeridiani presenti sul territorio.

5.c L'UFFICIO DI SEGRETERIA

- Acquisisce la certificazione di disabilità o di DSA/BES al momento dell'iscrizione o in corso d'anno dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
- fa compilare ad entrambi i genitori o a chi esercita la potestà genitoriale il modello per la consegna della certificazione della diagnosi;
- protocolla il documento consegnato dal genitore;
- restituisce una copia protocollata al genitore;
- archivia l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno;
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato);
- ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente Scolastico, il quale informa i referenti della scuola, nonché i docenti della classe nella quale è inserito l'alunno, dell'arrivo di nuova documentazione.

5.d IL GLI

Il GLI collabora e supporta l'istituzione scolastica nella promozione di una cultura inclusiva e nell'attuazione di interventi mirati per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento).

In particolare, il gruppo:

- collabora all'elaborazione di modelli, griglie di rilevazione dati e strumenti utili alla procedura di segnalazione di alunni con BES/DSA;
- elabora proposte progettuali finalizzate sia al recupero delle abilità carenti, sia al potenziamento delle competenze, valorizzando i punti di forza degli alunni con BES/DSA;
- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi attuati nel corso dell'anno scolastico;
- redige il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), in collaborazione con le diverse componenti scolastiche;
- monitora i livelli di inclusività della scuola, attraverso strumenti di osservazione e valutazione condivisi;
- promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie sui temi dei BES e dell'inclusione;
- favorisce la partecipazione delle famiglie e del territorio nella progettazione e realizzazione di attività, progetti e azioni formative inclusive;
- individua il fabbisogno di risorse di organico per gli alunni con disabilità, in collaborazione con il dirigente scolastico;
- analizza i punti di forza e di debolezza del livello di inclusività dell'istituto, formulando proposte di miglioramento.

5.e IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il coordinatore del Consiglio di Classe:

- verifica che tutti i docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES/DSA presenti nella classe;
- convoca la famiglia dell'alunno con BES/DSA per proporre la predisposizione del PDP e, insieme al Consiglio di classe e ai genitori, valuta le modalità più opportune per affrontare le attività didattiche quotidiane;
- organizza e coordina la stesura e l'aggiornamento dei PDP;
- mantiene i contatti con le famiglie per le problematiche legate ai BES e, dopo aver informato il Dirigente Scolastico, può proporre eventuali accertamenti diagnostici;
- per gli alunni con diagnosi ai sensi della L.170/2010, cura la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e operatori sanitari o socio-assistenziali coinvolti nel percorso dell'alunno.

5.f IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI

Il Consiglio di Classe:

- rileva precocemente eventuali difficoltà di apprendimento o situazioni di disagio, attivando tempestivamente azioni di osservazione e monitoraggio;
- informa la Dirigente Scolastica e la Funzione Strumentale per i BES sulle difficoltà riscontrate, garantendo la collaborazione tra scuola e famiglia;
- comunica alla famiglia la necessità di un eventuale approfondimento diagnostico, per tramite del coordinatore di classe e dopo averne informato la Dirigente Scolastica;
- prende visione della documentazione diagnostica e, con il contributo della famiglia, del referente BES e di eventuali specialisti, redige collegialmente il PDP (Piano Didattico Personalizzato) o, in caso di disabilità, il PEI (Piano Educativo Individualizzato);

- realizza, verifica e aggiorna periodicamente il PDP/PEI, proponendo modifiche o integrazioni in itinere e curandone la corretta attuazione;
- progetta e realizza interventi di recupero e/o potenziamento in funzione delle difficoltà e dei bisogni rilevati;
- favorisce l'inclusione dell'alunno con BES nel gruppo classe, creando un clima accogliente, rispettoso delle diversità e delle differenti modalità di apprendimento;
- definisce strategie e metodologie didattiche personalizzate, promuovendo la piena partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento ordinario;
- analizza i bisogni educativi e individua le risorse umane, strumentali e ambientali necessarie a sostenere i processi di inclusione;
- si assume la responsabilità della progettazione e della realizzazione del percorso educativo-didattico di tutti gli alunni, pianificando interventi efficaci in collaborazione con la famiglia e il territorio;
- partecipa alla progettazione e alla valutazione individualizzata dei percorsi e dei progetti dedicati agli studenti con BES;
- stabilisce i livelli essenziali di competenze e abilità di base, in relazione alle capacità e agli obiettivi raggiungibili dallo studente, tenendo conto del suo punto di partenza e dei Piani di Studio;
- approfondisce le tematiche relative ai DSA e ai BES, aggiornandosi costantemente su metodologie e tecnologie per la didattica inclusiva.

5.g DOCENTE CURRICOLARE

- favorisce la piena partecipazione degli alunni con BES al normale contesto di apprendimento definendo gli interventi didattico/educativi ed individuando le strategie e le metodologie più utili;
- collabora e partecipa alla formulazione del PEI, del PDP;
- favorisce un clima positivo di collaborazione con famiglia e territorio.

5.h DOCENTE DI SOSTEGNO

La figura dell'insegnante "di sostegno" è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente "specialista", ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517/77 che individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta all'integrazione degli studenti con disabilità certificata. A questo proposito è riconosciuta l'effettiva contitolarità sulla classe:

- condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe (contitolarità);
- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione per tutto il gruppo classe;
- garantisce un reale supporto al CdC nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative;
- svolge un'attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell'adozione di metodologie per l'individualizzazione finalizzate a costruire il **PEI** per lo studente con BES;
- concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche educative;
- conduce direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente sulla base di metodologie particolari;
- assiste l'alunno in sede d'esame secondo le modalità previste dal progetto specifico e concordate con la Commissione d'esame;
- facilita l'integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe. L'insegnante "di sostegno", in realtà, è un insegnante "per" il sostegno o, meglio, per attivare le varie forme di sostegno che la comunità scolastica deve offrire.
- entro la fine di maggio compila la **Scheda di Rilevamento dei Bisogni** che la segreteria alunni provvederà a inoltrare al Comune per la richiesta di ore di educatore, ausili o servizi specialistici destinati agli alunni con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992).

5.i COLLABORATORI SCOLASTICI

- Collaborano con il personale docente alla creazione di un clima inclusivo;
- svolgono compiti di sorveglianza degli alunni;
- effettuano l'assistenza di base;
- su richiesta aiutano gli alunni negli spostamenti interni, in mensa, nei servizi.

5.I EDUCATORE PROFESSIONALE

L'assistente educatore è una figura professionale che svolge il proprio servizio presso le Istituzioni Scolastiche. Opera all'interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli alunni disabili, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione. È l'espressione della volontà di costruire un patto territoriale comune e condiviso a favore dei diritti e delle specificità di ogni bambino. La titolarità e la responsabilità dei progetti di Integrazione, pur necessitando della condivisione e della compartecipazione tra tutti i soggetti coinvolti, rimane delle istituzioni scolastiche.

L'assistente educatore quindi:

- collabora alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo;
- partecipa con il Consiglio di Classe ai fini dell'elaborazione e della condivisione di PEI in accordo con il docente referente per lo studente con BES;
- collabora alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dello studente;
- fornisce, secondo le modalità individuate dal Dirigente scolastico, elementi per la valutazione unicamente dello studente o degli studenti seguiti;
- assiste lo studente in sede d'esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la Commissione preposta;
- si attiva per il potenziamento dell'autonomia della comunicazione e della relazione dell'alunno.

5.m ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, pur nella necessaria collaborazione sinergica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le sue funzioni sono inoltre distinte da quelle dell'assistente di base o igienico-personale.

L'assistente alla comunicazione è una figura educativa, relazionale e mediatore comunicativo che:

- facilita la comunicazione tra lo studente con disabilità e le persone che interagiscono con lui;
- stimola lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale;
- media tra l'allievo con disabilità e il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari;
- sostiene la partecipazione alle attività scolastiche;
- collabora alla programmazione didattico-educativa con i docenti;
- mantiene relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari in vista di progetti di intervento integrati.

In ambiente scolastico, tale figura favorisce il rapporto comunicativo tra l'alunno e il contesto scolastico e sociale, utilizzando tecniche e strumenti di supporto specifici. Inoltre, promuove la conoscenza della cultura dei sordi e contribuisce alla sensibilizzazione dell'ambiente scolastico e della società sull'importanza dell'inclusione e dell'accessibilità per le persone con disabilità, in conformità con l'art. 42 del DPR 616/1977 e l'art. 13 della Legge 104/1992.

L'insegnante di sostegno e l'assistente educativo sono figure professionali distinte, per formazione, contratto e funzioni:

- il docente di sostegno è un insegnante specializzato, con pari responsabilità rispetto agli altri docenti, titolare della funzione didattica e valutativa;
- l'assistente educativo o alla comunicazione ha invece il compito di affiancare l'alunno nel percorso scolastico, sostenendolo nelle difficoltà di autonomia e comunicazione, e favorendo la sua piena partecipazione alla vita scolastica.

Le due figure possono operare in compresenza, poiché l'una non sostituisce l'altra: l'assistente non ha la responsabilità della classe e non può sostituire i docenti, ai quali gli alunni restano affidati. La compresenza deve essere pertanto ben definita nei ruoli e nei limiti di intervento, in un quadro di collaborazione chiaro e condiviso.

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) è la sede istituzionale per la pianificazione e la verifica dell'intervento dell'assistente, riunendosi ordinariamente almeno tre volte l'anno.

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'organizzazione e dell'utilizzo dell'assistente nell'ambito della gestione dell'inclusione scolastica.

Il personale educativo-assistenziale è tenuto ad agire in momenti collegati ma distinti rispetto all'attività docente, in modo da garantire complementarità e coerenza. In particolare, l'assistente deve:

- costruire, in accordo con i docenti di classe, un piano di lavoro personale all'interno del PEI;
- evitare una gestione meramente assistenziale dell'alunno, puntando allo sviluppo dell'autonomia e della partecipazione attiva;
- acquisire una conoscenza completa dell'alunno, partecipando, se richiesto, alla redazione del Profilo di Funzionamento e del PEI;
- garantire la riservatezza professionale su tutte le informazioni riguardanti l'alunno;
- interagire con tutti gli operatori scolastici e territoriali coinvolti;
- proporre strategie e interventi mirati per il successo formativo e l'inclusione;
- collaborare con la dirigenza nelle attività organizzative e progettuali dell'istituto;
- sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità per l'ingresso in servizio e la presenza a scuola;
- partecipare ad attività di formazione e aggiornamento professionale specifiche.

L'assistente alla comunicazione e all'autonomia deve essere incluso durante gli Esami di Stato e di Qualifica per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 o con difficoltà riconosciute ai sensi della Classificazione Internazionale ICD-10.

Le prove d'esame devono essere svolte secondo modalità coerenti con quelle adottate durante l'anno scolastico, al fine di garantire le migliori condizioni psicofisiche al candidato.

L'assistenza è intesa come assistenza per l'autonomia personale, assistenza per l'autonomia operativa, assistenza per la comunicazione, finalizzata a garantire la comprensione e l'interazione durante l'esame.

Durante l'anno scolastico, tali assistenze sono garantite da figure specifiche (assistenti, docenti di sostegno, docenti curricolari, personale assegnato dagli enti locali, o operatori designati dalle famiglie o dalle associazioni).

Le stesse figure di riferimento che hanno seguito l'alunno durante l'anno devono, ove possibile, essere presenti anche durante le prove d'esame, in continuità educativa e relazionale.

Il Consiglio di classe ha il compito di:

- indicare nella relazione finale le modalità di assistenza adottate durante l'anno;
- richiedere le stesse forme di supporto per le prove scritte, grafiche e orali, precisandone i compiti.

L'assistente alla comunicazione, durante le prove d'esame, opera esclusivamente come facilitatore della comunicazione.

Nella classe terza, l'insegnante di sostegno fa parte della Commissione d'esame, garantendo continuità didattica e inclusiva in conformità con il D.M. 25 maggio 1995, n. 170.

5.n LA FAMIGLIA

- Su segnalazione dei docenti, si attiva per l'accertamento della natura delle problematiche riscontrate nel percorso scolastico del figlio;
- consegna in Segreteria la certificazione diagnostica corredata dell'apposito modulo di consegna;
- consegna in Segreteria qualsiasi altra documentazione possa essere utile alla progettazione di un'efficace azione educativa e alla tutela dell'alunno;
- provvede, secondo l'attuale normativa, all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola;
- condivide, sottoscrive il PDP o il PEI e collabora alla sua realizzazione;
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica;
- mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
- mantiene i contatti con gli specialisti;

- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori in orario extrascolastico, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono il minore nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;
- contatta la Funzione strumentale BES in caso di necessità.

6. LE FASI DELL'ACCOGLIENZA

6.a ISCRIZIONE

Tempi: Entro il termine stabilito da norme ministeriali

Attività per l'alunno: La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno nei termini e con le modalità stabilite dal MIUR, depositando presso la segreteria copia della certificazione.

In caso di **alunno con disabilità (Legge 104/92)**, affinché sia garantito il docente di sostegno, in segreteria deve essere depositata la seguente documentazione:

- **Diagnosi Funzionale** rilasciata dall'ASL;
- **Verbale della commissione multidisciplinare rilasciata dall'INPS**;
- **Certificazione di integrazione scolastica (CIS)**;
- Eventuali altre certificazioni.

Nota: dal 1 gennaio 2025, per la provincia di Forlì-Cesena, l'INPS rilascerà un unico documento comprendente i tre documenti sopra citati.

Tutta la documentazione relativa agli alunni è tutelata dalla normativa sulla privacy e può essere visionata solo dal personale autorizzato. Le pratiche d'iscrizione sono curate dal personale amministrativo, che provvede anche ad archiviare il fascicolo personale dell'alunno e a verificare che contenga tutta la documentazione necessaria.

All'atto dell'iscrizione, la famiglia deve consegnare alla scuola la certificazione diagnostica dello specialista. Nel caso in cui l'iter diagnostico non sia ancora concluso, la documentazione potrà essere consegnata successivamente, al momento del rilascio ufficiale da parte dello specialista. La consegna della certificazione sarà protocollata. L'assistente amministrativo, dopo aver aggiornato il fascicolo personale dell'alunno, comunicherà tempestivamente al Dirigente Scolastico la presenza della nuova documentazione.

Per gli **alunni di recente immigrazione o non in possesso della cittadinanza italiana**, il personale di segreteria provvede ad acquisire i dati e a comunicare al Dirigente Scolastico la loro iscrizione all'Istituto. In caso di trasferimento da altra scuola, la segreteria si occupa di richiedere e acquisire il fascicolo personale dell'alunno proveniente da un altro istituto. La comunicazione tra segreteria e Dirigente Scolastico deve essere sempre tempestiva, al fine di garantire un inserimento proficuo dell'alunno nel contesto classe più idoneo alle sue esigenze educative e formative.

Per gli **alunni con DSA** la famiglia deve depositare in segreteria al momento dell'iscrizione la valutazione clinica a cura dell'ASL o di un ente privato. La Segreteria provvede a protocollare la documentazione.

6.b CONDIVISIONE

Tempi: settembre

Attività per l'alunno: Incontri programmati tra Dirigente, Funzione Strumentale BES

6.c ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEL NUOVO ALUNNO

Ai genitori e all'alunno, accompagnati dall'insegnante designato, viene presentata la classe di assegnazione. L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e la sua famiglia, fornendo le prime informazioni organizzative (materiale scolastico, merenda, modalità di comunicazione, colloqui, ecc.).

Il programma della giornata viene adattato per favorire la conoscenza reciproca tra i compagni. Gli alunni della classe vengono coinvolti nell'accoglienza accompagnando il nuovo compagno a visitare la scuola e presentandogli, anche attraverso schede illustrate, le principali attività scolastiche e i momenti della giornata.

Nel corso dell'anno, e in particolare durante la prima settimana di scuola, vengono realizzate attività mirate a favorire un inserimento positivo e sereno nella nuova realtà scolastica.

6.d PRESENTAZIONE DELL'ALUNNO CON BES AL TEAM DOCENTE O CONSIGLIO DI CLASSE

Tempi:

Nella classe ove sia inserito uno studente con BES, il Dirigente Scolastico e il referente della Funzione strumentale BES informano il Consiglio di classe o il Team docenti sulla specificità del caso. Il Referente della Funzione Strumentale BES supporterà i colleghi se necessario:

- fornendo adeguate informazioni sulla tipologia di BES;
- fornendo materiale didattico e/o informativo adeguato;
- presentando strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti IL Coordinatore si occupa della circolarità delle informazioni relative all'alunno BES, tra i docenti del team (nel mese di ottobre per gli alunni già in possesso di certificazione o in corso d'anno per casi sopraggiunti) e coordina la stesura dei PDP.

Il docente di sostegno coordina invece la stesura del PEI per gli alunni diversamente abili

6.e GLO (solo per alunni certificati ai sensi della legge 104/92)

Tempi: Secondo le disposizioni di legge e/o in caso di necessità

Attività per l'alunno: Entro il 31 ottobre: primo incontro tra docenti, famiglia, operatori ASL e degli enti territoriali per la costruzione del PEI. A metà e a fine anno: incontro tra docenti, famiglia, operatori ASL e degli enti territoriali per la verifica intermedia e finale del PEI. Al termine di ogni GLO viene redatto un verbale che viene allegato al PEI.

6.f PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI PERSONALIZZATI

Nel caso di alunni con certificazione di BES, la famiglia è invitata a manifestare il proprio consenso alla predisposizione del PDP firmando l'apposito modello che le verrà sottoposto al primo incontro a cura del coordinatore di classe.

Il PDP viene redatto su format comune a tutto l'istituto, sulla base delle osservazioni desunte dalla certificazione (ove essa sia presente) e delle esigenze dell'alunno, rilevate dalle osservazioni in classe e dai colloqui con la famiglia.

Il PDP può essere stilato anche per:

- alunni in attesa di diagnosi, su delibera del consiglio di classe, interclasse, intersezione e con il consenso della famiglia.
- in assenza di certificazioni, qualora il Consiglio di Classe/Team docente rilevi la presenza di situazioni di difficoltà educativo didattiche o socio culturali tali da compromettere l'apprendimento e la famiglia dia il proprio consenso. In questo caso il PDP dovrà essere corredato dalle schede per la rilevazione delle difficoltà scolastiche dell'Istituto e/o da una relazione stilata dai docenti che evidenzia le difficoltà osservate. Per la stesura dei PDP per gli alunni di recente immigrazione e caratterizzati da una non conoscenza della lingua e della cultura italiana i docenti terranno conto delle indicazioni di legge previste.

6.g MONITORAGGIO DEI PEI E DEI PDP - VERIFICA E VALUTAZIONE

Il monitoraggio dei PEI e dei PDP avverrà con cadenza bimestrale e quadrimestrale.

6.h RILEVAZIONE DELLE CRITICITA'

Vengono attuate dai docenti osservazioni sistematiche sull'alunno che presenti disagio o prestazioni scolastiche atipiche. Successivamente alla rilevazione si potrà procedere con:

- analisi dei risultati tra i docenti del team;

- incontro con la famiglia per discutere della situazione emersa;
- programmazione di interventi educativo/didattici a favore dell'alunno;
- stesura del PDP se ritenuto necessario;
- attività di recupero/potenziamento.

In caso di difficoltà persistenti dell'alunno riconducibili a possibili situazioni di disabilità o a Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), il Consiglio di Classe convoca la famiglia per condividere le osservazioni effettuate, illustrare le difficoltà riscontrate e gli interventi di potenziamento attuati, e proporre, se necessario, un approfondimento diagnostico presso i servizi competenti. Deve essere presente anche la Dirigente scolastica o la Funzione strumentale BES/diversa abilità/ inclusione. Durante l'incontro viene redatto un verbale, che viene conservato agli atti della scuola. Su richiesta della famiglia, può essere redatta una breve relazione o predisposto un estratto del verbale da consegnare al pediatra di riferimento, al fine di facilitare l'eventuale avvio dell'iter diagnostico.

6.i INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI E DELL'ESAME DI STATO

Le prove INVALSI rispondono ad una ben precisa responsabilità che il DPR 275 (Regolamento dell'Autonomia) ha fissato già nel 1999 per ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8) anche attraverso "rilevazioni periodiche ministeriali" dei risultati (art.10) per garantire il funzionamento ottimale della scuola dell'autonomia.

Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Il MIUR fornisce annualmente indicazioni sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli alunni con BES emanando apposite Note ministeriali.

Sia per l'INVALSI che per l'Esame di Stato è compito della Funzione Strumentale BES/diversa abilità/ inclusione informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all'anno in corso.

7. DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92

FASCICOLO PERSONALE DELLO STUDENTE

Il fascicolo personale accompagna lo studente dal suo ingresso alla scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico/ mancato rinnovo della condizione di disabilità.

La consultazione risulta importante perché consente, ai soggetti coinvolti, di reperire le informazioni opportune specialmente nei momenti di passaggio di grado scolastico.

Quando nel corso della carriera scolastica dell'alunno. La documentazione viene raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio alunni dell'Istituto, dalla famiglia e/o dai Servizi e dall'insegnante di sostegno.

CERTIFICAZIONE DI HANDICAP (ART.2, D.P.R.24.02.1994)

Contiene l'indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all'assistenza.

I genitori presentano all'INPS la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità del figlio corredata di *certificato medico diagnostico funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento* rilasciato dall'ASL.

L'INPS (commissione medica*) darà riscontro alla richiesta della certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione, presentata dai genitori.

L'INPS darà riscontro alla richiesta dei genitori non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. I genitori trasmettono, nel più breve tempo possibile, tale certificazione di disabilità all'Unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il PF è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF, dell'OMS ai fini della formulazione del PEI. Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo.

Comprende la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale redatti dall'Unità di valutazione Multidisciplinare (medico specialista, Neuropsichiatra, terapeuta abilitazione, assistente sociale, con la collaborazione dei genitori e la partecipazione del D.S. o di un docente specializzato sul sostegno didattico). Tale documento sarà per la famiglia, per l'UONPIA, per la scuola e per il Comune.

PEI- ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento)

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che individua gli obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse personali da destinare all'assistenza, all'autonomia, e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.

È redatto in via provvisoria entro giugno ed in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre. È redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

La stesura del PEI avviene in tre momenti: la prima entro il 31 ottobre, la verifica intermedia da gennaio a marzo, mentre la verifica finale da aprile a giugno. Il PEI completo, compreso dei verbali dei GLO allegati, viene caricato nel portale SIDI.

PROGETTO INDIVIDUALE

È un documento redatto dal competente Ente locale. La redazione del progetto individuale va richiesta dai genitori all'Ente locale di appartenenza. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

La richiesta della redazione del Progetto Individuale può essere inoltrata all'ente locale dopo il rilascio dell'accertamento della condizione di disabilità e la redazione del Profilo di Funzionamento.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Il **Profilo Dinamico Funzionale (PDF)** è un documento, redatto successivamente alla Diagnosi Funzionale che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi.

Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, *“il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)”* (D.P.R. 24/2/94).

Questo documento *“indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità*

possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (D.L. 297/94).

Descrive cioè *"in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili"* (D.P.R. 24/2/94).

In sostanza il P.D.F. rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici UONPIA e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente scolastico.

Il P.D.F. descrive:

- i livelli di "funzionalità" nelle varie aree in cui il soggetto esprime la sua identità;
- le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali;
- gli apprendimenti riferiti a diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle effettive occasioni/situazioni di esperienza;
- il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo, elementi indispensabili per promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che riabilitativa. In esso quindi troviamo:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che egli dimostra di incontrare nei vari settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, in base all'esame dei seguenti parametri: cognitivo; affettivo-relazionale; comunicazionale; linguistico; sensoriale; motorio-prassico; neuropsicologico; autonomia; apprendimento.

Il P.D.F. è utile ai fini della formulazione di un Piano Educativo Individualizzato perchè consente all'insegnante, evidenziando capacità ed analizzando limiti, di:

- dimensionare in modo adeguato alle potenzialità dell'alunno gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi;
- adottare metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze possedute dal soggetto;
- scegliere didattiche alternative specifiche, funzionali e adattabili;
- privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività;
- programmare percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità evidenziate nel profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi anche vicarianti ai fini di un maggior successo.

Il P.D.F. viene redatto dall'unità multidisciplinare della UONPIA, in collaborazione con il personale insegnante, il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale e i familiari o gli esercenti la potestà parentale (D.P.R. 24/2/94) durante gli incontri di GLO.

L'unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria infantile, terapeuta della riabilitazione, psicologo, operatori sociali. Gli incontri sono opportunamente concordati e calendarizzati ed è prevista la stesura di un apposito verbale.

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove d'esame secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe (CdC).

Le prove possono essere:

- ordinarie, se l'alunno segue un percorso conforme ai programmi ministeriali;
- differenziate, se l'alunno segue un percorso personalizzato o individualizzato (PEI) che prevede obiettivi formativi diversi.

Le prove differenziate devono:

- essere coerenti con il percorso educativo-didattico effettivamente svolto;
- essere idonee a valutare l'alunno in rapporto alle sue potenzialità, ai progressi compiuti e ai livelli di apprendimento iniziali;
- non penalizzare l'alunno, ma valorizzare le sue competenze realmente acquisite.

La sottocommissione d'esame può assegnare gli ausili necessari e concedere tempi differenziati per l'effettuazione delle prove, in relazione alle specifiche esigenze dell'alunno.

I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle eventuali prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.

Il Piano educativo individualizzato (PEI) costituisce la base di riferimento su cui poggia la valutazione degli apprendimenti

degli alunni con disabilità. Nel PEI devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento di ciascun alunno: la valutazione sarà riferita agli obiettivi personalizzati e non a quelli programmati per la classe. Viene pertanto privilegiata una valutazione idiografica incentrata sul confronto diacronico fra la situazione iniziale e gli esiti conseguiti nel momento in cui le prove vengono somministrate.

Si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno con disabilità sia coerente con il suo piano educativo individualizzato.

Il decreto legislativo 62/ 2017 prevede inoltre che all'alunno con disabilità che risulti assente agli Esami di Stato si rilasci un attestato di Credito Formativo, valido come titolo idoneo per l'iscrizione al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado o percorsi d'istruzione e formazione professionale) ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

8. ALUNNI CON DSA AI SENSI DELLA L.170/2010

8.a RILEVAZIONE DEI CASI SOSPETTI DI DSA

È compito della scuola svolgere attività di individuazione precoce dei casi di DSA distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine socio-ambientale e dare comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti (Lg. 170/2010 art.3).

L'iter previsto dalla Legge si articola in tre fasi:

1. individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative in lettura, scrittura, calcolo;
2. attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;
3. segnalazione dei soggetti "resistenti" all'intervento didattico.

8.b DOCUMENTI ALUNNI CON DSA

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Fascicolo personale	Il fascicolo personale dell'alunno presenta una sezione dedicata a cura del personale di segreteria. Il fascicolo è conservato nella Segreteria Scolastica. Per la consultazione è necessario prendere appuntamento con il personale di segreteria preposto.	Nel corso della carriera scolastica dell'alunno. La documentazione viene raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio alunni dell'Istituto dalla famiglia e/o dai Servizi e dall'insegnante coordinatore di classe.

Diagnosi di attestazione del disturbo. RELAZIONE CLINICA Fornisce le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare	Neuropsichiatra infantile o psicologo dell'età evolutiva. La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell'UONPIA (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa oppure a strutture private in cui operano questi specialisti. Lo specialista rilascia, anche in un unico documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base delle quali il Cdc definisce gli interventi educativi e didattici personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.	All'atto della prima segnalazione. È aggiornata in caso di passaggio dell'alunno da un grado di scuola ad un altro, ovvero quando lo specialista lo ritenga necessario anche tenendo conto delle indicazioni della scuola o della famiglia. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione alla scuola.
Piano Didattico Personalizzato (PDP) Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive e finalizzato ad adeguare il curriculum alle esigenze formative dello studente. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati dal Cdc. Questo documento raccoglie: - La descrizione della situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione clinica e trasmesse dalla famiglia. - l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati; - la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno; - le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); - i criteri di valutazione adottati. I modelli per la stesura del PDP sono d'Istituto.	L'insegnante coordinatore di classe in collaborazione con il Cdc definisce le linee del PDP e ne cura la stesura materiale. La richiesta di consultazione della diagnosi va fatta alla Referente BES dell'Istituto. L'adozione delle misure stabilite nel PDP è collegiale. Periodicamente la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente. Questa condivisione è necessaria al fine di un utilizzo maggiormente efficace, sia a casa che a scuola, degli strumenti compensativi. Su richiesta della famiglia è, inoltre, possibile che lo specialista possa partecipare alla stesura del PDP per la parte di sua competenza. In questi casi sarà necessario organizzare un apposito incontro, in orario extra scolastico, tra famiglia, docenti curricolari e specialista al fine di concordare il Piano Didattico Personalizzato.	Entro il 30 novembre in presenza della certificazione/diagnosi già agli atti della Scuola. Per le diagnosi che giungono agli atti oltre il 30 novembre il PDP va sempre redatto anche se in prossimità del termine delle attività didattiche.

8.c DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

La Legge n. 170 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano *«l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate»*.

L'insistenza sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio lascia intendere la centralità delle metodologie didattiche e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

La Legge n.170 richiama, inoltre, le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire *«l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere»*.

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

L'adozione delle misure dispensative viene valutata dal Consiglio di Classe. Gli strumenti compensativi utilizzati e le misure dispensative adottate devono essere inseriti nel PDP e sono validi anche durante la verifica e la valutazione, compreso in sede di esami di stato (D.M. 5669 12/07/2011 art. 6). L'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative non incide sulla valutazione (decreto attuativo 12 luglio 2011, art. 6, comma 2).

Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, gli strumenti compensativi e le misure dispensative più frequentemente utilizzate.

Strumenti compensativi:

sintesi vocale; uso del PC con videoscrittura e correttore ortografico; scanner; libro di testo digitali; audiolibri; vocabolari visuali; dizionari digitali; lettura delle consegne degli esercizi; uso di mappe concettuali e/o mentali come sintesi dei concetti; supporti cartacei stampati (carattere Arial 14; interlinea 1,5; allineamento non giustificato); uso delle mappe concettuali e software per mappe; registratore per prendere appunti; uso del carattere stampato maiuscolo; glossario dei termini specifici, anche con immagini; linee del tempo; cartine geografiche e storiche; tabelle grammaticali (per analisi grammaticale, analisi dei verbi e analisi logica); glossario dei termini specifici; tavola pitagorica; tabelle delle misure e delle regole; riduzione del carico di lavoro; tempi più lunghi; dispensa dal copiare dalla lavagna; formulari; calcolatrice; uso di prove strutturate a risposta multipla.

Misure dispersive:

limitare o evitare la lettura ad alta voce; riduzione del carico di lavoro; tempi più lunghi di risoluzione; dispensa dal copiare dalla lavagna; dispensa dallo scrivere sotto dettatura; dispensa dal prendere appunti; valutazione del contenuto a prescindere dagli errori e dalla forma; dispensa dallo studio mnemonico; interrogazioni programmate; compensazione alle prove scritte con l'orale.

8.d MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.

Il decreto legislativo 62/2017 stabilisce che in casi di particolare gravità l'alunno con DSA può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere.

8.e ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno e specificati nel PDP.

Durante l'anno scolastico, quindi, devono essere stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compensazione e dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l'anno, se documentato (nel PDP), si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame.

In caso di esonero dall'insegnamento delle lingue straniere l'alunno deve sostenere prove differenziate coerenti con il percorso svolto con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento.

9. ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE, COMPORTAMENTALE-RELAZIONALE)

Sindrome ADHD (nota min.6013/2009), svantaggio culturale (Linee Guida stranieri 2006), famiglie in difficoltà, alunni in ospedale, istruzione domiciliare (l.285/1997, CM 353/1998), direttiva 27/12/2012, CM 8/2013 e nota 1551/2013.

9.a RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

È compito della scuola rilevare la situazione di svantaggio socio-linguistico-culturale relativo all'apprendimento e attivare progettualità personalizzate, che possono essere formalizzate in un PDP.

L'equipe dei docenti può redigere una relazione pedagogico-didattica anche in autonomia e/o assumere quella di uno specialista.

Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all'apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, verbalizzandole nel registro dei verbali.

Lo specialista (es. psicologo, psicopedagogo ecc.) può essere di supporto al CdC, sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione.

La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità.

9.b DOCUMENTI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Relazione pedagogico-didattica Contiene un'analisi della situazione di svantaggio basata su osservazioni e una valutazione pedagogico-didattica dei bisogni rilevati. Può essere supportata da documentazione proveniente dai	Equipe pedagogico-didattica/ Consiglio di Classe.	Al momento della rilevazione.

servizi sociali o da specialisti.		
Piano Didattico Personalizzato (PDP) Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare il curriculum alle esigenze formative dello studente, per consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la sua piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio nonché la prevenzione dell'abbandono scolastico. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati da tutti gli insegnanti. Questo documento raccoglie: - la descrizione della situazione dell'alunno avvalendosi delle informazioni recepite; - l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati; - la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dell'alunno; - le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); - i criteri di valutazione adottati.	Il docente coordinatore di classe cura la stesura del PDP concordato tra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori; cura la relazione e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PDP, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione. L'adozione delle misure è collegiale.	Ogni qualvolta il CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da: a) particolari condizioni sociali o ambientali; b) svantaggio linguistico culturale.

9.c MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Al momento della valutazione è necessario tenere conto dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza.

A tal fine è importante:

- individuare modalità di verifica;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.
- prevedere eventuali strumenti compensativi e misure dispensative

9.d ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.

10. ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO

La **definizione di “minore con cittadinanza non italiana”** secondo le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (MIUR, febbraio 2014) è effettivamente articolata e tiene conto di diverse situazioni giuridiche e sociali. Le Linee guida specificano che: *“La definizione di minore con cittadinanza non italiana è complessa e comprende tutti i soggetti privi di cittadinanza italiana, nati in Italia o all'estero, indipendentemente dalla condizione giuridica dei genitori.”*

In particolare, rientrano in questa definizione:

- i minori nati all'estero e successivamente giunti in Italia (ricongiungimenti familiari o altri motivi);
- i minori nati in Italia da genitori stranieri, che non hanno automaticamente la cittadinanza italiana, salvo i casi previsti dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 91/1992 (acquisizione della cittadinanza al compimento della maggiore età se residenti legalmente e ininterrottamente in Italia);
- i minori appartenenti a famiglie miste (un genitore italiano e uno straniero), se non ancora in possesso della cittadinanza italiana;
- i minori adottati o in affido preadottivo da cittadini italiani, fino all'acquisizione automatica della cittadinanza;
- i minori non accompagnati (o separati), ossia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

In sintesi, la categoria comprende tutti i bambini e ragazzi che non possiedono la cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo di nascita o dallo status di soggiorno, e per i quali la scuola deve predisporre specifiche misure di accoglienza e inclusione.

10.a MODALITA' DI ISCRIZIONE

DOVE	QUANDO	DOCUMENTI NECESSARI
UFFICI DI SEGRETERIA	In qualsiasi momento dell'anno scolastico, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3).	- di nascita; - permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori (i minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti; essi proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito); - certificato di vaccinazione (la scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l'Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l'assenza di validi documenti non può comunque impedire l'iscrizione, come affermato al art. 45 del DPR n.394/99; il Ministero della Sanità con la circolare n.8 del 23/3/93 ha impartito disposizioni alle competenti A.S.L. per attivare le procedure tecnico-sanitarie necessarie in assenza di valida documentazione) - certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d'origine; i documenti da presentare per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice. L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea

		documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero.
--	--	--

10.b INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE CLASSI

L'iscrizione ad una determinata classe di un alunno straniero sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell'età anagrafica e delle competenze raggiunte. Il minore proveniente dall'estero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99).

Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate. Il collegio dei docenti (vedi CM 7/03/92) ha la facoltà di deliberare l'assegnazione ad una classe diversa tenendo conto:

- 1) dell'ordinamento di studi del Paese d'origine del richiedente;
- 2) delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- 3) del corso di studi eventualmente seguito;
- 4) del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).

I requisiti elencati possono essere considerati anche in modo disgiunto; perciò, anche in mancanza di idonee attestazioni circa la scolarità pregressa, il collegio dei docenti può deliberare l'iscrizione tenendo conto delle "competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno", accertate mediante prove d'ingresso appositamente predisposte dagli insegnanti per saggiare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste nell'insegnamento, delle abilità in matematica, etc. (vedi CM n° 363/94).

L'iscrizione può essere decisa dalla scuola per una classe diversa a quella corrispondente all'età anagrafica; per classe diversa s'intende non solo la classe inferiore, ma anche quella superiore. Nel determinare la classe cui va iscritto l'alunno straniero sprovvisto di documentazione idonea, si deve tenere conto che una volta avviata, la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue del tutto le norme generali e quindi, nel prosieguo di tempo, non si potranno più 'correggere' errori di valutazione iniziali. Il criterio dell'età deve restare quello prevalente nel decidere l'assegnazione alla classe; gli apprendimenti vanno, piuttosto, sostenuti con azioni di recupero individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di ogni caso; l'eventuale perdurare di gravi carenze negli apprendimenti potrà essere valutata, a conclusione dell'anno scolastico ai fini di una non ammissione alla classe successiva.

L'assegnazione alla classe va fatta in modo da distribuire, per quanto possibile, su più classi gli alunni stranieri in modo da agevolarne l'inserimento. È importante che non si creino situazioni ghetto o di concentrazione di disagi che mettono in difficoltà il lavoro educativo e didattico di tutti i giorni e in prospettiva possono creare fenomeni di emarginazione e innescare dinamiche di ulteriori squilibri.

10.c FASE EDUCATIVA E DIDATTICA

L'adattamento del percorso curricolare si concretizza nella stesura da parte del team dei docenti di classe di un **Piano Didattico Personalizzato (PDP-stranieri)** che, oltre a valorizzare costruttivamente le competenze pregresse, devono mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del PDP è personale, varia in base ai progressi dell'alunno/a, in generale si può ipotizzare una durata massima di tre anni. La famiglia sarà opportunamente aggiornata sulle tappe del percorso/profilo educativo-didattico personalizzato.

Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcuni aspetti educativi e/o alcune discipline.

Attraverso questo strumento (PDP) il team dei docenti di sezione/classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti nel primo quadrimestre, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere nel secondo quadrimestre con contenuti essenziali, avvalendosi anche del contributo degli insegnanti alfabetizzatori;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo/a, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1

(lingua d'origine);

- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee;

- rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal curriculum per l'anno frequentato dallo studente neoarrivato, per sostituirli con altri più adatti al suo livello di competenza linguistica, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta.

Il team dei docenti di classe condivide e stende il PDP entro due mesi dall'inizio della frequenza scolastica. La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo/a è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento.

L'obiettivo prioritario nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere il raggiungimento di traguardi per lo sviluppo delle competenze nell'italiano parlato e scritto, nelle forme ricettive e produttive, al fine di assicurare il successo scolastico e l'inclusione sociale. Pertanto, come da PDP, tutti i docenti dovranno individuare modalità di semplificazione e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, tenendo conto che tutta l'attività scolastica concorre all'apprendimento della seconda lingua.

Gli alunni stranieri neoarrivati si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche:

- la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (lingua per comunicare).
- la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e la riflessione sulla lingua stessa (lingua per lo studio).

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da qualche mese ad un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico.

Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni (in genere due o tre), considerato che si tratta di competenze specifiche.

Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano.

Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri e l'apprendimento della lingua italiana, la scuola potrà contare su risorse quali:

- **Organico dell'Autonomia** per percorsi e laboratori di alfabetizzazione e interculturali.
- **Fondi erogati da Enti Locali e Associazioni** per progetti anche in partenariato rivolti sia a alunni/e, che a famiglie straniere
- **Progetto regionale FAMI:** Fondo Asilo Migrazione e Integrazione "Una scuola di parole" 2023-2027" per corsi di italiano L2;
- **Docenti volontari** per percorsi di alfabetizzazione e/o progetti interculturali.

10.d VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica, alle dinamiche della classe e alla sua gestione. Non si può pensare di valutare a prescindere, oltre che dalla storia scolastica pregressa dell'alunno/a, dal percorso didattico progettato e attuato con gli alunni.

I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione e saranno specchio della personalizzazione del percorso.

E' fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che consideri, rilevi e apprezzi i progressi formativi tenendo conto: della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno, delle competenze essenziali acquisite, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Il team dei docenti di classe, nel caso di allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine, allievi non alfabetizzati in lingua d'origine, prenderà in considerazione che "i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico" e darà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, ammettendo l'allievo all'anno successivo.

I docenti, nel verbale dello scrutinio, indicheranno le motivazioni dell'ammissione.

Tale procedura appare particolarmente consigliata nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai

compagni di classe.

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare criteri comuni che concorrono alla valutazione:

il percorso scolastico pregresso, la motivazione ad apprendere, la regolarità della frequenza, l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche, la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Nell'ottica di una verifica personalizzata è opportuno considerare tipologie e modalità diverse di somministrazione delle prove personalizzate: domanda a scelta multipla, domanda a vero/falso, domande a risposta multipla, domande a corrispondenze, domande a completamento, domande di sequenza logica. Riduzione di items nella prova, tempi aggiuntivi di svolgimento, possibilità di consultare testi, presenza di un tutor, valutazione di competenze manifestate in apprendimento situato con rubriche valutative.

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto: dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare; delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

Prospetto della valutazione intermedia e finale dell'alunno/a neoarrivato

Valutazione primo quadrimestre dell'alunno/a neoarrivato	
Piano didattico personalizzato (con differenziazione in tutte o alcune discipline) possibilità di: - usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare; - sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09; D.M. 741/2017; Nota Min. 1865 del 10/10/2017)	<u>Non valutato in alcune/tutte discipline.</u> Nel documento di valutazione del I quadrimestre va riportata la seguente dicitura: <i>“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”</i>
Valutazione finale	
Piano didattico personalizzato (con differenziazione in tutte o alcune discipline) - Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno - Il raggiungimento del livello A2 del QCER può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico. - Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/ acquisizione delle varie discipline, come dal PDP.	<u>Valutazione obbligatoriamente espressa</u> L'alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano educativo didattico personalizzato e ai progressi compiuti.
	[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si procederà alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

10.e ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'om n.90/01 e l'om n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni:“//

giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ...considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)".

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente", a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che *..resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.* (D.M. 741/2017 e della Nota Min. 1865 del 10/10/2017)

L'ammissione all'esame di Stato.

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale previsto dal PDP e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

Le prove d'esame

E' opportuno temperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere in ogni prova della terna almeno un tema riferito ai contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.

Nel corso delle prove si potrà prevedere la presenza di un mediatore linguistico.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove) o a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali).

Ad esempio nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo/a. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo..

Nell'ambito matematico e delle lingue straniere si formuleranno prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

11. ALUNNI PLUSDOTATI

Il nostro Istituto si occupa anche di alunni gifted (o ad Alto potenziale) prevedendo per gli alunni particolarmente dotati percorsi ad hoc che permettano lo sviluppo delle loro capacità/potenzialità facendo in modo che diventino risorsa anche per il gruppo classe. Anche per loro viene predisposto un Piano Didattico Personalizzato.